



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 5 marzo 2018

IL DOVERE DI RENDICONTAZIONE E LE CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO

La competenza delle Regioni a predisporre e approvare il rendiconto permane anche oltre la scadenza dei termini di legge, ma un grave ritardo in tale indefettibile adempimento può giustificare i provvedimenti sostitutivi previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione per la predisposizione del rendiconto stesso.

È quanto si legge nella [sentenza n. 49/2018](#) depositata oggi (relatore Aldo Carosi) con cui la Corte costituzionale ha accolto il ricorso dello Stato, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2017 per contrasto con gli articoli 81 e 117 della Costituzione e sottolineando così il valore democratico della trasparenza dei conti.

La Consulta ha osservato che la Regione – ferma all'esercizio 2012 nella predisposizione e approvazione dei rendiconti - «potrebbe – anzi dovrebbe – effettuare le operazioni necessarie per recuperare immediatamente, in modo costituzionalmente corretto, tutti gli adempimenti scaduti inerenti ai rendiconti successivi, pur nel rispetto dei separati riscontri secondo la partizione annuale». In tal modo, potrebbe recuperare contestualmente un arretrato assolutamente anomalo e applicare, nel loro corretto ordine sequenziale, le misure eccezionali adottate dal legislatore statale per porre rimedio alle situazioni di grave sofferenza economico-finanziaria degli enti territoriali.

La sentenza ribadisce che “l'elevata tecnicità degli allegati di bilancio e [...] la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge. Tali caratteri non si riscontrano nella legge della Regione Abruzzo di approvazione del rendiconto 2013, che presenta una struttura normativamente e logicamente incongrua”.

La Corte ha richiamato anche i principi di informazione e di trasparenza nei confronti delle collettività amministrative, che devono conoscere, correttamente e tempestivamente, i risultati conseguiti dagli amministratori nei periodi di effettivo esercizio del mandato elettorale. “La trasparenza dei conti – si legge nella sentenza - risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi pubblici”.

Roma, 5 marzo 2018

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/ 06.4698224 /06.4698511